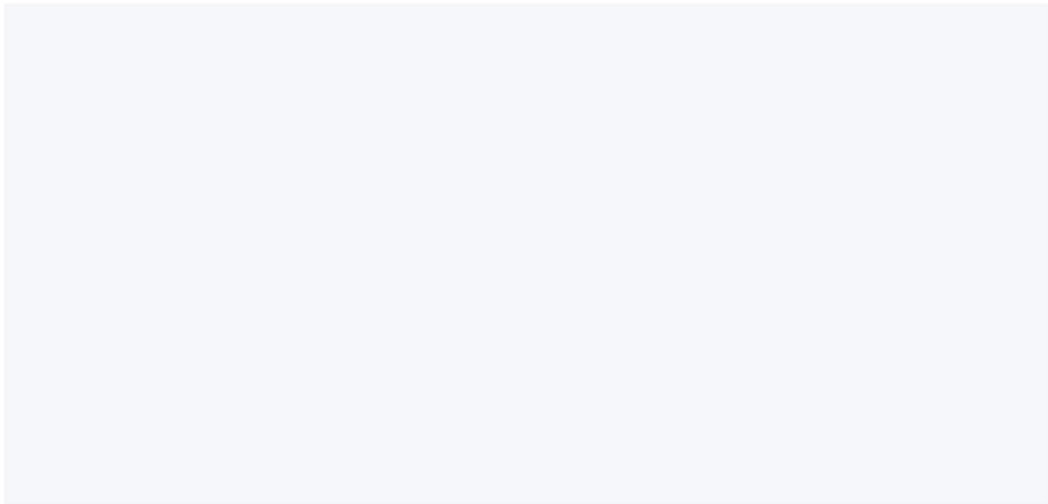




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche nelle persone dei signori:



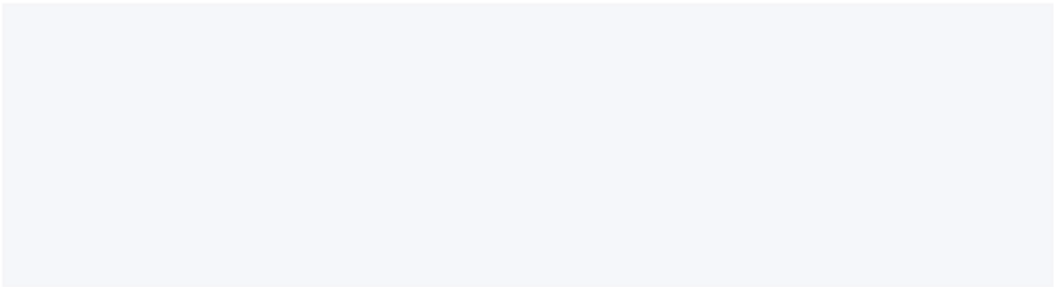
GIUDICI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

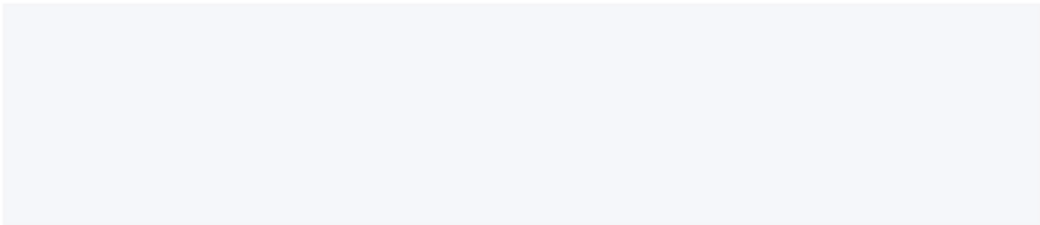
nella causa, in sede di legittimità, iscritta al n. R.G. 67 del 2023

TRA



RICORRENTE

CONTRO



Firmato Da: LAMORGESE ANTONIO PIETRO MA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 25597b8cba3feb466b4deab661fd549e
Firmato Da: ALTAVISTA CECILIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 654b735075896c490a76d3023113887f
Firmato Da: PALOMBA CHIARA STELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 59819ac51f3cf7aa



RESISTENTE**Per l'ANNULLAMENTO**

- della determinazione del dirigente del Servizio gestione risorse idriche ed energetiche della Provincia autonoma di Trento n. 12032 in data 9 novembre 2022, notificata a mezzo pec del 22 novembre 2022, di rigetto della domanda di rinnovo con conseguente estinzione della concessione a derivare dal fiume Sarca ad uso ittiogenico (Pratica C/1946);

di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso, quali la comunicazione prot. n. 443254 del 12 luglio 2019, concernente l'avvio del procedimento di collaudo; il verbale di sopralluogo del 3 dicembre 2020; la nota prot. n. 248221 del 12 aprile 2021; l'eventuale provvedimento conclusivo del sub-procedimento di collaudo; le note prot. n. 277409 del 22 aprile 2021 e n. 719046 del 4 ottobre 2021;

Visto il ricorso in riassunzione e i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio della Provincia di Trento;

Viste le memorie prodotte dalle parti, a sostegno delle rispettive difese;

Relatore il cons. Cecilia Altavista nella udienza pubblica del 27 novembre 2024;

Ritenuto in fatto ed in diritto:

La società Trotilcoltura Caré Alto era titolare di una concessione di derivazione dal fiume Sarca a scopo ittiogenico, nel tempo oggetto di varianti e rinnovi, da ultimo fino al 31 dicembre 2018 (pratica C/1946); era altresì titolare di una ulteriore concessione per estrarre acqua dai pozzi ad uso ittiogenico (pratica C/14505).

Il 27 dicembre 2018 il legale rappresentante della società, signor Luigi Cantonati, presentava alla Provincia di Trento la domanda di rinnovo per la



concessione di derivazione dal fiume Sarca (C/ 1946). Nella domanda erano indicati l'indirizzo PEC del legale rappresentante (cantonatiluigi@ PEC.it) e l'indirizzo mail info@uovatrote.it.

Nel corso del procedimento per il rinnovo con provvedimento del Dirigente dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia del 19 giugno 2019 la Troticoltura Carè Alto veniva inserita nel programma dei collaudi, indicando come collaudatore, Marco Tomasini. Con nota n. 443254 del 12 luglio 2019 è stato comunicato l'avvio del procedimento di collaudo "invitando il concessionario a nominare un proprio referente tecnico ed a concordare in tempi brevi un sopralluogo ricognitivo durante il quale sia possibile visionare l'impianto derivatorio e tutta la documentazione esistente. La data del sopralluogo da decidersi in accordo tra il collaudatore ed il concessionario ed alla presenza del referente tecnico potrà essere fissata orientativamente verso la fine di luglio (ad esempio il giorno 30/7 alle ore 10) oppure ad inizio agosto (il giorno 6/8) alle 10), date da modificarsi o confermarsi telefonicamente o via mail".

In mancanza di risposta da parte della società, il direttore dell'Ufficio gestione risorse idriche ed energetica dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE) e un tecnico dell'Ufficio effettuavano un sopralluogo, il 3 dicembre 2020, da cui risultava che la pescicoltura era inattiva e in stato di abbandono. Pertanto, con nota dell'Agenzia per le risorse idriche del 12 aprile 2021, si comunicava al collaudatore l'annullamento delle attività di collaudo e si avviava il procedimento per la decadenza della concessione ed il diniego del rinnovo.

Con nota prot. n. 277409 del 22 aprile 2021 l'Agenzia comunicava alla società gli esiti del sopralluogo, la mancata presentazione del piano di



monitoraggio della concessione relativa alla estrazione dai pozzi per il periodo aprile 2014-aprile 2016, diffidando il concessionario in relazione all'avvio del procedimento di decadenza ai sensi dell'art. 35 comma 1 lettera b), g), h) del Decreto del Presidente della Provincia del 23 giugno 2008 per entrambe le concessioni (pratica C/1946 e c/14505); invitava alla presentazione di giustificazioni in ordine alle irregolarità riscontrate e alla regolarizzazione dei pagamenti delle annualità dal 2015 in poi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il legale rappresentante della società, signor Luigi Cantonati, presentava osservazioni il 4 maggio 2021 rappresentando che l'azienda non era in attività a seguito delle calamità naturali, quali la tempesta Vaia del 30 ottobre 2018 e la esondazione del fiume Sarca nell'ottobre 2020 (allegando la documentazione relativa alla domanda presentata alla stessa Provincia di Trento in data 17 novembre 2020 di contributo per i danni subiti); indicava i risultati del piano di monitoraggio in ordine ai livelli di pompaggio per i pozzi per gli anni 2014-2016.

Il 12 maggio 2021 il signor. Cantonati chiedeva l'ammissione al pagamento rateale della somma di 12537,40 euro in 72 rate. L'istanza è stata accolta con provvedimento del servizio Entrate della Provincia del 15 giugno 2021.

La documentazione presentata con la nota del 4 maggio 2021 veniva sottoposta all'Agenzia provinciale per la protezione ambiente e al Servizio geologico che con note, rispettivamente del 6 agosto e del 12 agosto 2021, rilevavano la non conformità delle indicazioni fornite dalla società in ordine al piano di monitoraggio. Pertanto, con nota del 21 settembre 2021 l'APRIE comunicava l'avvio del procedimento di decadenza per la concessione relativa ai pozzi (pratica c/14505) ai sensi dell'art. 35 comma 1 lettera a), b), h)



del Decreto del Presidente della Provincia del 23 giugno 2008 invitando a presentare osservazioni nei successivi 15 giorni.

Con nota del 4 ottobre 2021, l'Amministrazione comunicava il preavviso di rigetto alla domanda di rinnovo (Pratica C/1946), in quanto il procedimento di collaudo aveva avuto esito negativo.

Con provvedimento del Servizio gestione idriche della Provincia di Trento del 9 novembre 2022, si dava atto che il provvedimento riguardava solo la pratica C/1946; che per il pagamento dei canoni era stata concessa la rateazione per il pagamento dei canoni insoluti dal 2015 al 2020 e che risultava insoluto solo il canone per il 2021; si rigettava la domanda di rinnovo e si pronunciava la decadenza della concessione di derivazione dal fiume Sarca (pratica C/1946), richiamando le motivazioni già indicate nel preavviso di rigetto in ordine all'esito negativo del collaudo. Veniva disposta la demolizione delle opere di presa e restituzione.

Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso al Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento, formulando le seguenti censure:

- violazione dell'art. 35 del Regolamento di cui al d.P.P. 23 giugno 2008, n. 22, eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, travisamento, violazione del principio di proporzionalità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione con cui si è contestata la sussistenza dei presupposti per la decadenza, in quanto, se dal sopralluogo del 3 dicembre 2020, era emerso solo che la piscicoltura non risultava in attività e in stato di completo abbandono da diverso tempo, tale situazione era riconducibile alla calamità naturale subita il 4 ottobre 2020; inoltre la situazione debitoria era stata oggetto della rateazione, mentre permarrrebbe allo stato solo per una annualità; in ogni caso la decadenza avrebbe potuto essere pronunciata solo



a seguito di una diffida per regolarizzare le difformità riscontrate;

- violazione degli articoli 24, 25 e 27-bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, degli articoli 7, 8 e 10-bis, della legge n. 241/1990; dell'art. 37, comma 5, del regolamento di cui d.P.P. 23 giugno 2008, n. 22; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, travisamento, contraddittorietà, arbitrarietà e difetto di istruttoria, contestando gli esiti del collaudo, in quanto non era vero che avrebbe avuto esito negativo non essendo stato proprio effettuato, mentre l'Amministrazione ha eseguito un sopralluogo il 3 dicembre 2020 del tutto inaspettatamente, senza alcuna comunicazione così come non era stato comunicato l'avvio del procedimento di collaudo né era stata ricevuta la comunicazione del preavviso di rigetto con la nota del 4 ottobre 2021.

Davanti al TRGA di Trento si costituiva la Provincia eccependo il difetto di giurisdizione e sostenendo l'infondatezza del ricorso.

Con sentenza n. 28 del 27 febbraio 2023 il Tribunale regionale dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, davanti al quale il giudizio è stato riassunto riproponendo le medesime censure.

Si è costituita la Provincia di Trento che, con riguardo al primo motivo, deduceva che i presupposti per la decadenza indicati dal regolamento provinciale erano alternativi; con riguardo al secondo motivo sosteneva che tutte le comunicazioni erano state recapitate all'indirizzo PEC del concessionario (la Provincia non depositava al momento della costituzione la documentazione attestante la prova della avvenuto invio e ricezione da parte del destinatario delle comunicazioni), mentre la mancanza del collaudo era riconducibile esclusivamente alla condotta del concessionario che non aveva risposto alle



comunicazioni.

Con ordinanza cautelare del 26 aprile 2023 veniva accolta la domanda cautelare, e si sospendeva il solo obbligo di demolizione delle opere, in relazione al fumus di fondatezza del secondo motivo di ricorso, non essendo stata depositata in giudizio la prova della avvenuta comunicazione della nota del 12 luglio 2019 con cui era stato preannunciato il collaudo.

Nel corso del giudizio davanti al giudice delegato, all'udienza dell'21 giugno 2023, la Provincia depositava la documentazione relativa all'avvenuta consegna della comunicazione del 12 luglio 2019, relativa alla data del collaudo, all'indirizzo PEC della società (trotcarealtoec.confagricoltura.it), e del preavviso di rigetto del 4 ottobre 2021 all'indirizzo PEC cantonati-luigi@PEC.it; la copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata del 3 maggio 2021 relativa alla comunicazione del 22 aprile 2021.

La difesa ricorrente eccepiva che dalla PEC di consegna non si rilevavano i documenti allegati e che il preavviso di rigetto era stato comunicato alla PEC del signor Luigi Cantonati e non a quella della società.

Davanti al giudice delegato le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.

Entrambe le parti hanno presentato memoria conclusionale. La parte ricorrente, con riguardo al primo motivo di ricorso, ha insistito per la mancanza dei presupposti per la decadenza della concessione, in quanto le difformità e il mancato rispetto delle prescrizioni non sarebbero state accertate nel sopralluogo del 3 dicembre 2020, mentre la questione del monitoraggio riguardava la diversa concessione (pratica C/14505) relativa ai pozzi; la situazione accertata il 3 dicembre di mancato funzionamento dell'impianto era dovuta in particolare alla calamità naturale occorsa nel mese di ottobre 2020 con



l'esondazione del fiume Sarca; anche la situazione debitoria era stata regolarizzata con il provvedimento di rateazione; in ogni caso, ai fini della decadenza della concessione, sarebbe stata necessaria la previa diffida per regolarizzare gli eventuali inadempimenti. Con riguardo al secondo motivo di ricorso ribadiva le contestazioni in ordine all'esito negativo del collaudo, che non era stato effettuato per un difetto di comunicazione, in quanto la società non aveva avuto comunicazione né del collaudo né del preavviso di rigetto del rinnovo, di cui la Provincia non aveva fornito alcuna prova, dal momento che le ricevute di consegna non provavano anche il contenuto della comunicazione consegnata; inoltre per il preavviso di rigetto vi sarebbe prova solo della ricevuta di accettazione e non anche di quella di consegna, e in ogni caso sarebbe stata tramessa all'indirizzo PEC personale di Luigi Cantonati.

La Provincia di Trento ha replicato che la comunicazione del 12 luglio 2019 era stata trasmessa e ricevuta all'indirizzo PEC della società (trotca-realto@confagricoltura.it), indirizzo risultante nella visura della Camera di commercio fino al 6 agosto 2019; che la successiva diffida del 22 aprile 2021 era stata inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede della società, essendo risultato non valido l'indirizzo PEC della società; a tale raccomandata era stato dato riscontro con la presentazione di osservazioni il 4 maggio 2021; la comunicazione del preavviso di rigetto era stata trasmessa all'indirizzo del legale rappresentante della società signor Luigi Cantonati, in quanto risultante dalla domanda presentata per il rinnovo della concessione l'11 febbraio 2019. Sosteneva dunque l'infondatezza di entrambi i motivi di ricorso.

All'udienza del 27 novembre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.



Ritiene il Collegio, nell'ordine logico delle questioni, di esaminare in primo luogo il secondo motivo di ricorso e la parte del primo motivo, che attengono anche a violazioni della partecipazione al procedimento, che, secondo la ricostruzione della società ricorrente, avrebbero provocato la stessa insussistenza dei presupposti del diniego di rinnovo. Infatti, il provvedimento impugnato richiama l'esito negativo del collaudo. La società ricorrente contesta tale esito, deducendo che il collaudo non avrebbe avuto alcun esito, non essendo stato effettuato a causa della mancata ricezione della comunicazione del 12 luglio 2019, che preannunciava le possibili date del collaudo indicando il collaudatore.

Sul punto ritiene il Collegio di precisare che l'accoglimento della domanda cautelare (limitatamente alle opere oggetto della demolizione) è derivata dalla mancanza agli atti del giudizio della prova non solo della avvenuta ricezione da parte della società della comunicazione del 12 luglio 2019, ma anche del suo invio essendo stata depositata solo la detta comunicazione.

Tale prova è stata, infatti, prodotta in giudizio dalla Provincia di Trento solo all'udienza del 21 giugno 2023, successiva alla decisione dell'ordinanza cautelare, di cui la Provincia non ha poi richiesto la revoca.

Da tale documentazione è risultato che la comunicazione del 12 luglio 2019, che indicava la nomina del collaudatore, facendo riferimento a possibili date e comunque alla fissazione della data previo accordo tra collaudatore e concessionario, risulta effettivamente consegnata all'indirizzo PEC della società quale risultante ancora alla data del 6 agosto 2019 dalla visura della Camera di commercio, circostanza non contestata dalla difesa ricorrente. Si deve dunque ritenere conosciuta dalla società.

E' vero che nella domanda di rinnovo era stato indicato l'indirizzo PEC del



legale rappresentante, signor Luigi Cantonati, ma è la stessa società ricorrente a sostenere, rispetto alla successiva comunicazione del preavviso di rigetto trasmesso a tale indirizzo, l'erroneità dell'utilizzo di tale indirizzo personale e comunque la sua mancata conoscenza. Si deve, dunque, ritenere che correttamente la Provincia abbia proceduto alla comunicazione del collaudo all'indirizzo della società allora risultante dalla visura camerale.

Deve poi richiamarsi la consolidata giurisprudenza per cui l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. civile, Sez. V, 19 aprile 2017, n. 9845). In particolare poi con riguardo alle comunicazione via PEC, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali, ai sensi dell'art. 1335, c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, è tenuto a dimostrare l'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato o le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico, con la conseguenza che spetta al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole della eventuale difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via PEC, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente (Cass. civ., Sez. II, Ord., 7 dicembre 2023, n. 34348; Sez. I 24 settembre 2020, n. 20039; Sez. III, 31 ottobre 2017, n. 25819; Sez. lavoro, 21 agosto 2019, n. 21560).

Non può, quindi, essere accolta l'eccezione della società ricorrente, che sostiene che dalla prova dell'avvenuta ricezione non deriverebbe anche la prova



del contenuto di quanto ricevuto, dovendo tale prova ritenersi a carico della parte che eccepisce di non avere avuto conoscenza del contenuto della comunicazione, mentre, nel caso di specie, non è stato dimostrato, e neppure specificamente dedotto di avere ricevuto un atto diverso o nessun atto a mezzo della consegna PEC (cfr. Cassazione civile Sez. VI - 5, Ord., 17 febbraio 2016, n. 3036).

Ne deriva che il mancato collaudo è unicamente imputabile alla parte ricorrente, che non ha offerto alcuna collaborazione alla Provincia al fine di consentirgli, pur avendo indicato la Agenzia provinciale nella comunicazione due possibili date e dato atto dell'accordo tra le parti in ordine alle tempistiche del collaudo.

Con riguardo alla mancata ricezione della comunicazione del preavviso di rigetto si deve osservare che tale comunicazione risulta consegnata nella cassetta di PEC del legale rappresentante della società, che era stata indicata nella domanda di rinnovo e, quindi, evidentemente utilizzabile dalla Provincia, anche a seguito della impossibilità di effettuare la notifica presso la cassetta PEC della società.

iffida con la nota del 22 aprile 2021, che indicava espressamente sia il mancato collaudo sia gli esiti del sopralluogo del 3 dicembre 2020; inoltre faceva riferimento ad entrambe le concessioni di derivazione (pratica C/1946 e pratica C/14505) e risulta comunicata a mezzo di raccomandata; comunque, in risposta alla diffida, il legale rappresentante della società ha presentato osservazioni il 4 maggio 2021.

Infatti, a seguito della mancata risposta alla comunicazione inerente al collaudo del 12 luglio 2019, nel frattempo il 3 dicembre 2020 il direttore e il tecnico dell'Ufficio gestione risorse idriche dell'ARPIE avevano proceduto



al sopralluogo presso l'itticoltura, da cui risultava l'inattività e lo stato di abbandono "da diverso tempo". Anche a prescindere dal fatto che il sopralluogo è stato eseguito di inverno in presenza di neve, la circostanza della inattività della piscicoltura è, comunque, stata successivamente confermata dal legale rappresentante della società nelle osservazioni presentate il 4 maggio 2021, in cui ha dato espressamente atto che "la troticoltura Carè Alto non è al momento ancora in attività", riconducendo tale circostanza all'evento calamitoso dell'ottobre 2020 - allegando la documentazione relativa alla domanda presentata alla stessa Provincia di Trento in data 17 novembre 2020 di contributo per i danni subiti - e alla tempesta Vaia del 2018.

Ne deriva che non sussiste alcuna violazione procedimentale, in quanto le comunicazioni sono state regolarmente effettuate e la parte ricorrente ha presentato osservazioni confermando la inattività della piscicoltura almeno dai primi di ottobre del 2020, ma richiamando anche i danni subiti dalla tempesta Vaia nel 2018.

Non sussiste neppure la lamentata carenza istruttoria, in quanto la parte ricorrente ha confermato l'inattività della piscicoltura e non ha contestato le indicazioni del sopralluogo in ordine ad uno stato di abbandono "da diverso tempo", riconducendolo ad uno stato di calamità, ma non dimostrando e neppure allegando specifici elementi di fatto, che avrebbero comportato la totale impossibilità dell'attività (ad esempio per la l'impossibilità di funzionamento degli impianti che neppure risulta dalle domande di contributo depositate in giudizio), mentre la tempesta Vaia si è verificata il 30 ottobre 2018 più di tre anni prima del sopralluogo del 3 dicembre 2020.

In ogni caso, le circostanze relative alla inattività sono state espressamente valutate nel preavviso di rigetto, il 4 ottobre 2021, e nel successivo



provvedimento di diniego di rinnovo, del 9 novembre 2022, indicando che “pur comprendendo la situazione rappresentata... non si ravvisano elementi tali da giustificare un’ulteriore dilazione per ripristinare il pieno esercizio della concessione”.

E’ quindi evidente che a seguito del sopralluogo e delle interlocuzione con la società non aveva alcun senso procedere al collaudo, che non avrebbe potuto verificare il funzionamento degli impianti o le altre circostanze oggetto del collaudo.

In base al comma 5 dell’art. 37 del Regolamento provinciale “per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica”, approvato con Decreto del Presidente della Provincia del 23 giugno 2008, n. 22-129, per le derivazioni rientranti in determinate tipologie individuate dalla Giunta regionale, “che non siano già state sottoposte a collaudo, il rilascio del provvedimento di rinnovo è subordinato altresì all’esperimento della procedura di collaudo. L’esito negativo di tale procedura costituisce causa di diniego del rinnovo”.

Il collaudo, ai sensi dell’art. 24 del R.D. 14 agosto 1920 n. 1285, avviene tramite visita delle opere, e verifica della conformità delle stesse alle condizioni della concessione e alla esecuzione delle stesse a regola d’arte.

E’ infondata, altresì, la prima parte del primo motivo di ricorso con cui si contestano i presupposti per il diniego di rinnovo e per la decadenza.

In primo luogo, si deve rilevare che il provvedimento impugnato non è stato adottato per il mancato pagamento dei canoni, di cui è stato dato espressamente atto che è stata concessa la rateazione per quelli dal 2015 al 2020 e resta insoluta solo l’annualità 2021.

Quanto alla inattività della piscicoltura la stessa difesa ricorrente nella prima



censura conferma tale circostanza pur sostenendo che non si trattava di una definitiva chiusura dell'attività ma di "un contesto post calamità".

In ogni caso, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del regolamento della Provincia autonoma di Trento del 23 giugno 2008, nel testo allora vigente, la domanda di rinnovo è accolta in caso di verifica della persistenza dei fini della derivazione, dell'assenza di sopravvenute esigenze di tutela della qualità, di risparmio e di riciclo della risorsa, nonché dell'assenza di interessi pubblici prevalenti incompatibili con il rinnovo.

Il comma 6 dell'art. 37 del Regolamento provinciale consente fino al rilascio del provvedimento finale, la prosecuzione dell'utilizzo dell'acqua alle condizioni originarie.

E' evidente quindi che la funzionalità dell'impianto costituisce un presupposto per il rinnovo, come risulta altresì dalla circostanza che la domanda di rinnovo deve essere presentata prima della scadenza (art. 37 comma 1), ed è stato espressamente stabilito, dalla modifica all'art. 37 apportata con la DPP 27 ottobre 2023 n. 28, che deve essere attestata nella domanda "la funzionalità e idoneità delle opere esistenti per l'esercizio della derivazione". Tale norma, non immediatamente applicabile alla procedura di rinnovo in esame, appare ricognitiva di un principio generale per cui il rinnovo può riguardare solo una concessione attiva.

Inoltre, la Regione dispone comunque di un ampio potere discrezionale nel disporre il rinnovo della concessione, dovendo in sostanza valutare l'interesse pubblico al permanere della concessione in capo al concessionario uscente, anche in relazione al corretto adempimento della concessione (TSAP 20 novembre 2024 n. 191).

Pertanto, la decadenza è dichiarata, oltre alle altre ipotesi previste dall'art. 35



comma 1, ai sensi della lettera h), “per lo stato di manutenzione delle opere o altra condizione relativa alle stesse, tale da non garantire il regolare funzionamento della derivazione”.

Nel caso di specie, sussistevano i presupposti per il mancato rinnovo della concessione e per la sua decadenza in relazione al prolungato mancato funzionamento della derivazione.

Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi euro 3000,00 (tremila,00) oltre accessori di legge in favore della Provincia di Trento.

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della Provincia di Trento, liquidate in complessivi euro 3000,00 (tremila,00) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella camera di consiglio del 27 novembre 2024.

IL RELATORE

Cecilia Altavista

IL PRESIDENTE

Antonio Pietro M. Lamorgese

